

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ Regolamento (CE) n. 1673/95 del Consiglio, del 7 luglio 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 2472/94 che sospende talune restrizioni agli scambi nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) 1
-

Posizioni comuni definite dal Consiglio dell'Unione europea

95/254/PESC:

- ★ Posizione comune, del 7 luglio 1995, definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa alla proroga della sospensione di talune restrizioni agli scambi con la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) 2

1

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1673/95 DEL CONSIGLIO

del 7 luglio 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 2472/94 che sospende talune restrizioni agli scambi nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 228 A,

vista la posizione comune del 7 luglio 1995 definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa alla proroga della sospensione di talune restrizioni agli scambi con la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) ⁽¹⁾, decisa dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella risoluzione 1003 (1995),

vista la proposta della Commissione,

considerando che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso che le restrizioni e le altre misure di cui al paragrafo 1 della sua risoluzione 943 (1994) saranno sospese sino al 18 settembre 1995;

considerando che, in tali condizioni, la Comunità deve adeguare di conseguenza la propria normativa vigente e, segnatamente, il regolamento (CE) n. 2472/94 ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO;

Articolo 1

All'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2472/94, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente;

«Esso si applica sino al 18 settembre 1995.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 6 luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 luglio 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. SOLBES MIRA

⁽¹⁾ Vedi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU n. L 266 del 15. 10. 1994, pag. 8.

(Posizioni comuni definite dal Consiglio dell'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE

del 7 luglio 1995

definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa alla proroga della sospensione di talune restrizioni agli scambi con la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro)

(95/254/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J. 2,

viste le risoluzioni 943 (1994), 970 (1995), 988 (1995) e 1003 (1995), adottate rispettivamente il 23 settembre 1994, il 12 gennaio, il 21 aprile e il 5 luglio 1995 dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

DEFINISCE LA SEGUENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

A norma delle risoluzioni 943 (1994), 970 (1995), 988 (1995) e 1003 (1995), adottate rispettivamente il 23 settembre 1994, il 12 gennaio, il 21 aprile e il 5 luglio 1995 dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sarà prorogata la sospensione di alcune delle restrizioni agli scambi con la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro).

Articolo 2

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 7 luglio 1995.

Por il Consiglio

Il Presidente

P. SOLBES MIRA
